



Comunicato Stampa dell'ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI circa l'incontro sindacale tenuto presso l'ARAN l'8 Aprile 2010 avente ad oggetto "Dichiarazione Congiunta N° 5 CCNL 17 ottobre 2008" riguardante la corresponsione del R.I.A. agli ex medici convenzionati di Medicina Generale (Medici della Guardia Medica, dell'Emergenza Territoriale e della Medicina dei Servizi) inquadrati nel ruolo sanitario ai sensi del D.lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

La dichiarazione congiunta N° 5 del Contratto integrativo di quello del 17 Ottobre del 2008 così recita:

" Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle professioni sanitarie, dai medici della guardia medica, dell' emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs. 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute."

Il DPCM 8.3.2001 è specifico e riservato alla categoria dei medici che sono transitati dalla convenzione alla dipendenza e solo a loro riservato.

Recentemente, in sede di interpretazione autentica in sede ARAN, detto DPCM è stato utilizzato positivamente per dare risposte a quesiti sollevati da organi della magistratura chiamati ad interpretare ricorsi di Medici interessati a vedere riconosciuto il proprio servizio espletato precedentemente in regime di convenzione.

Nell'ultimo incontro contrattuale in sede ARAN dell'8 Aprile u.s. l'ANAAO, unitamente ad altri sindacati minori, ha tentato reiteratamente di fare cancellare la Dichiarazione Congiunta N° 5 e ciò non è stato fatto solo per la ferma opposizione dell' ANPO-ASCOTI-FIALS Medici.

Si ricorda infine che, oltre al DPCM 8.3.2001, anche la dichiarazione congiunta, essendo stata sottoscritta dalle parti, ha tutta la validità e forza di norma contrattuale.